



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE VI CIVILE E FALLIMENTARE**

AI CURATORI ( FALL.)  
AI COMMISSARI e LIQUIDATORI GIUDIZIALI (C.P.)  
AI COMMISSARI STRAORDINARI ( A.S.)  
AI COMMISSARI LIQUIDATORI ( L.C.A.)  
AL DIRIGENTE della cancelleria fallimentare

e p.c.

AL PRESIDENTE del TRIBUNALE di TORINO  
AL PRESIDENTE del Consiglio dell'ordine dei Dott. Commercialisti ed esperti  
Contabili di TORINO  
AL PRESIDENTE del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO

**Oggetto: nuova disciplina delle comunicazioni degli atti endo-concorsuali.**

**La presente *comunicazione di servizio* ha lo scopo di specificare ed aggiornare – anche alla luce dei più recenti interventi normativi – le modalità di redazione, deposito e comunicazione di atti telematici da parte dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari liquidatori e commissari straordinari che collaborano con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino.**

1. Ai sensi dell'art. 44, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"):

*«1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».*

La predetta norma interviene dunque a modificare e precisare i tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012) in relazione a tutti i procedimenti, tranne quelli monitori (per i quali resta in vigore l'indistinta obbligatorietà sia per gli atti di parte che per i provvedimenti del giudice a decorrere dal 30 giugno 2014 così come prevista dal comma quarto dell'art. 16-bis).

A tal fine essa richiama, come emerge testualmente, "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".

Il comma 1 in tal modo richiamato disponeva che:

*«a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (...).».*

Tale disposizione prevedeva in altri termini l'obbligatorietà delle modalità di deposito telematico (senza distinzione di decorrenza) a partire dal 30 giugno, ma solo per gli atti processuali redatti dai difensori delle parti e per i relativi documenti da essi prodotti dopo la rispettiva costituzione in giudizio. Le modalità telematiche, invece, non erano (e non sono nemmeno ora) previste per i provvedimenti e gli atti del Giudice (salvo che in materia monitoria, come si è detto).

A sua volta il comma 3, disposizione più specificamente riguardante la materia fallimentare, precisava che:

*«3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario».*

In base al combinato disposto delle norme fin qui evocate può quindi concludersi, per quanto interessa ai nostri fini:

a) che nelle procedure concorsuali le modalità telematiche di cui al citato D.L. 90/2014 riguardano, oltre agli atti di terzi o degli organi gestori già specificati nel Decreto sviluppo-*bis* e integrati nella legge fallimentare (insinuazioni, comunicazioni ai creditori ecc.), tutti (ma solo) gli atti e i documenti depositati da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario;

b) che tali modalità sono obbligatorie solo per le procedure concorsuali **aperte a decorrere dal 30 giugno 2014**, mentre per ogni procedura concorsuale già pendente a tale data è previsto un doppio regime: di deposito telematico facoltativo fino al 31.12.2014 e di deposito obbligatorio a decorrere da tale ultima data.

Alla luce di tale quadro normativo, il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino dispone quanto segue:

I) è opportuno che i curatori fallimentari continuino a depositare telematicamente - anche riguardo ai fallimenti pendenti alla data del 30 giugno 2014 – soltanto le 12 tipologie di atti di particolare importanza per le quali tale deposito è già operativo in base a precedenti direttive (accettazione incarico; inventario; elenco creditori; elenco insinuazioni; progetto di stato passivo; relazioni semestrali *ex art. 33, comma quinto, l.f.*; rendiconto; riparti parziali; riparti finali; istanza *ex art. 102 l.f.*, istanza di fissazione udienza per esame delle tardive; informative varie comprese quelle relativamente alle autorizzazioni concesse dal comitato dei creditori); conseguentemente per i fallimenti già pendenti al 30 giugno 2014 non dovrà effettuarsi il deposito telematico (“facoltativo”) per atti diversi da quelli appena citati; è invece evidentemente obbligatorio il deposito telematico per ogni e qualsiasi atto relativo a fallimenti ed altri procedimenti concorsuali aperti a decorrere dal 30 giugno 2014;


II) non essendo stato previsto alcun obbligo di deposito telematico per i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale fallimentare, di norma questi potranno essere redatti in cartaceo o in via telematica; a tal fine i depositi telematici, con allegati particolarmente pesanti, da parte di curatori, commissari e liquidatori dovranno essere accompagnati dalla consegna di una copia cartacea del documento digitale ( cd.” copia di cortesia) alla cancelleria; comunque **si invita la cancelleria** a stampare la prima pagina dell’atto del curatore, commissario e liquidatore, inviato telematicamente e consegnarla al Giudice Delegato;

III) la relazione semestrale *ex art. 33, comma quinto, l.f.* relativa al primo semestre 2014 andrà depositata dai curatori entro il 30 settembre 2014, mentre quella relativa al secondo semestre entro il mese di marzo 2015; le scadenze di

settembre e marzo devono rispettarsi parimenti anche per le relazioni successive.

Torino, 3 luglio 2014

Il presidente  
( dott. Giovanna Dominici)



TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE FALLIMENTI - VI CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino,

4 LUG 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Assunta SATURNO

